

MODALITA' ESTENSIVE DELL'ISEE CORRENTE

L'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, come modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, ha previsto la possibilità di aggiornare i redditi e i patrimoni presenti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante **modalità estensive dell'ISEE corrente** da individuarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In attuazione della disposizione sopra richiamata, con [Decreto 5 luglio 2021](#) del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 25 agosto 2021, è stata disciplinata la **possibilità, a determinate condizioni, di aggiornare all'anno precedente il patrimonio riportato in DSU ordinaria che, invece, fa riferimento al secondo anno precedente la presentazione della stessa.**

Il citato Decreto non ha modificato l'aggiornamento della componente reddituale dal momento che l'attuale disciplina dell'ISEE corrente già consente, alle condizioni previste dalla normativa, di aggiornare i dati reddituali con riferimento ai redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi in caso di componente per il quale si è verificata un'interruzione dei trattamenti non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF ovvero di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa).

Per effetto del citato Decreto, anche nell'ipotesi di una riduzione del patrimonio complessivo del nucleo familiare superiore al 20% rispetto alla situazione patrimoniale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente viene data la possibilità, a decorrere dal 1° aprile di ciascun anno, di calcolare un ISEE corrente sulla base dei patrimoni posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU.

Laddove, dopo la presentazione di un ISEE corrente per aggiornare la parte patrimoniale, venga presentato un ISEE corrente per aggiornare la parte reddituale, in quest'ultimo deve essere aggiornata anche la parte patrimoniale. Allo stesso modo laddove, dopo la presentazione di un ISEE corrente per aggiornare la parte reddituale, venga presentato un ISEE corrente per aggiornare la parte patrimoniale, in quest'ultimo deve essere aggiornata anche la parte reddituale.

Nel caso in cui siano aggiornati solo i redditi, l'ISEE corrente ha validità di sei mesi dal momento della presentazione della DSU (Modulo MS), a meno di variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l'ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.

Nell'ipotesi in cui siano aggiornati solo i patrimoni, ovvero i patrimoni e i redditi, l'ISEE corrente ha validità fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione della DSU (Modulo MS). Se durante il periodo di validità dell'ISEE corrente, nel quale sia stata aggiornata anche o solo la componente reddituale, intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, l'ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.

La variazione "patrimoniale" può anche essere cumulata con le variazioni di tipo "reddituale" già previste in materia di ISEE corrente.

Al fine di adeguare la modulistica alle novità introdotte dal Legislatore, con [Decreto Direttoriale n. 314 del 7 settembre 2021](#) del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, sono stati approvati i **nuovi modelli tipo della DSU e le relative istruzioni per la compilazione**. Tale nuova modulistica sostituisce, **a decorrere dal 10 settembre 2021**, i precedenti modelli e istruzioni.